



Prot. e data: vedasi segnatura

Alla cortese attenzione

Dott.ssa MARCHESIN CRISTINA

All'ALBO ISTITUZIONALE
<https://icsnoventavi.edu.it/>

SEZIONE	MENU'
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	CONSULENTI E COLLABORATORI/ Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/VIIC83300A/3/IN_PUBBLICAZIONE/454e9cea-44fe-4964-b2b0-649111c3a94d/show

OGGETTO:	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE finalizzato ad un intervento di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (in osservanza della L. 71/2017)
----------	---

L'Istituto scolastico "A. Fogazzaro" di Noventa Vicentina, C.F. 80017090244 ,con sede legale in Noventa Vicentina , via G. Marconi 13, in persona della Dott.ssa Renata De Grandi, ivi domiciliato per la sua qualità di Dirigente scolastico *pro tempore* e legale rappresentante (*nel seguito, per brevità, «Istituto»*)

e

la Dott.ssa MARCHESIN CRISTINA,
l'*«Incaricato»*)

(*nel seguito, per brevità,*

(di seguito collettivamente definite anche come le «Parti»)

PREMESSO che:

- l'Istituto ha necessita di realizzare tempestivamente un intervento di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- la Dott.ssa Marchesin Cristina risulta essere in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività come da curriculum vitae conservato agli atti ;
- esaminata l'offerta prot. 8750/25;
- l'Istituto ha ritenuto di individuare con la massima tempestività l'incaricato quale esperto in relazione alla specificità della sua attività professionale (nota dirigenziale prot. 8783/25) ragion per la quale non si è proceduto alla definizione di una procedura mediante avviso pubblico di selezione di esperto, né a circolare interna rivolta al personale dell'Istituto;
- non sussistono motivi di incompatibilità al conferimento dell'incarico in capo al soggetto Incaricato derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado con lo stesso, né altre situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1 (Oggetto del Contratto)**

1. Il presente contratto (a seguire, anche il «**Contratto**») ha come oggetto una PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE che prevede un intervento rivolto a genitori-studenti dell'Istituto nell'ambito delle azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo .
2. **L'intervento prevede una durata di 2 ORE** salvo necessità concordata di un tempo aggiuntivo di intervento
3. Le prestazioni saranno rese nei locali dell'Istituto.

Art. 2 (Modalità di esecuzione dell'Incarico)

1. L'Incaricato si impegna ad eseguire l'Incarico a regola d'arte, secondo il calendario condiviso con questa Amm.ne mediante la necessaria diligenza professionale, nonché nel rispetto delle norme di legge.
2. L'incaricato garantisce che le attività sono prestate unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione di quanto in oggetto ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del progetto indicato in premessa.
3. L'Incaricato garantisce altresì che ogni documento e/o materiale e/o informazione tecnologica, dallo stesso utilizzati per l'espletamento dell'Incarico sono di sua esclusiva titolarità o che il loro uso è stato espressamente autorizzato da parte dei legittimi titolari e che:
 - a) gli stessi sono liberi da vincoli, oneri o gravami;
 - b) nessuna parte di essi, né la loro utilizzazione, viola *copyright* o diritti similari di terzi;
 - c) in ogni caso, non faranno nascere in capo all'Istituto l'onere di pagare a terzi *royalties* o altre somme, a qualsivoglia titolo o ragione.

4. Nel caso in cui le prestazioni oggetto del presente Contratto dovessero essere svolte mediante l'ausilio di apparecchiature, macchinari, o strumenti dell'Istituto, l'Incaricato dovrà usare la massima perizia e diligenza, al fine di evitare di cagionare guasti o malfunzionamenti negli stessi.
5. L'incaricato si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'istruzione e del merito, adottato con D.M. del 26 aprile 2022, n. 105.

• Art. 3 (Natura giuridica)

1. Con il presente Contratto, le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo professionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile.
2. Le prestazioni saranno svolte dall'Incaricato senza alcun vincolo di subordinazione, di orario e di presenza, ed in totale autonomia per quanto concerne le modalità e i tempi di realizzazione, ferme restando gli obblighi di cui al presente Contratto. È pertanto escluso qualsiasi potere direttivo, organizzativo e/o disciplinare da parte dell'Istituto nei confronti dell'Incaricato.

• Art. 4 (Durata del Contratto)

1. La durata dell'incarico è quella indicata all'art. 1 ; la data di svolgimento è da concordare entro il mese di novembre 2025.
2. Le Parti convengono che, di norma, non è ammesso il rinnovo del presente Contratto. L'eventuale differimento del termine di conclusione dell'Incarico originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentito, in via eccezionale, al solo fine di completare l'intervento e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'Incarico come da offerta economica, nonché il rispetto delle



tempistiche previste per la realizzazione degli interventi dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Art. 5 (*Corrispettivo e modalità di remunerazione*)

- Per l’Incarico conferito è pattuito un **corrispettivo ORARIO lordo omnicomprensivo pari ad €181,48**.
- l’importo è inteso come importo comprensivo di eventuale Iva e di ogni altro onere a carico dell’Istituzione Scolastica, rapportato alle ore effettivamente prestate.
- Il compenso di cui al presente articolo, con riferimento al preventivo del 7-9-2024, sarà corrisposto dall’Istituto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
- l’Incaricato dovrà emettere la relativa fattura intestandola a:

La FATTURA dovrà essere intestata a

Istituto Comprensivo Statale “A. Fogazzaro” di Noventa Vicentina (VI)

Via G. Marconi, 13 CAP 36025 Noventa Vicentina. (Codice Fiscale 80017090244)

CODICE UNIVOC FATTURA: UFH794

- Non sarà dovuta nessuna altra somma per alcun titolo o causa, anche nel caso di recesso e/o risoluzione unilaterale o consensuale del presente Contratto. I costi e le spese necessarie all’espletamento dell’Incarico sono a carico dell’Incaricato e devono intendersi già comprese nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
- L’Incaricato sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.
- Il Contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.

• Art. 7 (*Responsabilità*)

1. L’Incaricato sarà responsabile, nei confronti dell’Istituto, per tutti i danni diretti e/o indiretti ed ogni altro onere o spesa che trovino causa o occasione nelle attività svolte dallo stesso.
2. L’Istituto non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per eventuali contestazioni, di carattere civile, amministrativo o penale, derivanti o connessi alle attività svolte dall’Incaricato.
3. L’Istituto dovrà conseguentemente essere manlevato e tenuto indenne rispetto a richieste, azioni e istanze di ogni sorta, giudiziarie e non giudiziarie, inerenti alle prestazioni rese dall’Incaricato, e presentate ad opera di terzi di ogni tipo.
4. L’Istituto dovrà parimenti essere manlevato e tenuto indenne rispetto a decrementi patrimoniali di ogni sorta, quali ad esempio risarcimenti, ristori, indennità e sanzioni, che dovessero trovare origine o occasione nelle prestazioni rese dall’Incaricato, e che siano fatti valere da soggetti terzi.
5. L’Incaricato sarà altresì responsabile per il mancato completamento delle attività entro i termini di cui al precedente articolo 4, fatto salvo il caso in cui l’eventuale ritardo derivi da circostanza a lui non imputabile.

Art. 8 (*Non esclusività del rapporto e cause di incompatibilità*)

1. Il presente Contratto non impone all’Incaricato, alcun vincolo di esclusiva e, pertanto, lo stesso resterà libero di svolgere altre attività professionali, nei limiti di quanto previsto nei commi che seguono.



2. L’Incaricato dichiara e garantisce che non assumerà, direttamente o per interposta persona, obblighi o restrizioni che possano interferire, essere incompatibili o dar luogo a conflitti di interesse, anche solo potenziali, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. L’Incaricato dichiara che comunicherà immediatamente all’Istituto qualsiasi circostanza che possa assumere rilevanza ai fini del presente Incarico, anche con riferimento all’eventuale sopravvenienza di circostanze ostative alla prosecuzione dell’Incarico, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 (Diritto di recesso)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 cod. civ., l’Istituto potrà recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, con comunicazione a mezzo PEC da inviare con almeno 15 (quindici giorni) di preavviso.
2. In caso di recesso esercitato nel rispetto del termine di preavviso sopra indicato, all’Incaricato non spetterà alcun risarcimento o indennità in relazione alla cessazione anticipata del presente Contratto, fatta salva la remunerazione delle attività regolarmente espletate.
3. Entrambe le parti potranno recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa.
4. Il prestatore potrà recedere dal presente contratto, esercitando un preavviso di almeno n. 5 giorni.

Art. 10 (Divieto di cessione del Contratto)

1. L’Incaricato non potrà cedere totalmente o parzialmente il presente Contratto a terzi.

Art. 11 (Modificazioni del Contratto)

1. Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 12 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. L’informativa privacy è rinvenibile al seguente link: <https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/VIIC83300A/b5ab5a7d-e82a-4a5b-8843-e78c7c124610>

Art. 13 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell’attività professionale da parte dell’Incaricato;
 - b) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Incaricato;
 - c) mancata cessazione dell’inadempimento entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Istituto;
 - d) violazione degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali, alla riservatezza delle informazioni e alla proprietà intellettuale dei prodotti, previsti all’art. 10 del presente Contratto;
 - e) sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo all’Incaricato;
 - f) violazione da parte dell’Incaricato di norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene, sicurezza;



- g) violazione del D.M. 26 aprile 2022, n. 105, recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione e dell'eventuale codice di comportamento dell'Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Incaricato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
 3. Nei casi in cui l'Istituto dichiari di volersi valere della risoluzione, rimane ferma ed impregiudicato il diritto dell'Istituto ad agire per il risarcimento del danno subito.

Art. 14 (Foro competente)

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 15 (Rinvio)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa applicabile in materia, nonché ai principi generali di cui al Regolamento (UE) 2021/241.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'incaricato - Dott.ssa Marchesin Cristina –



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi